

Parabita, 9 dicembre 2020

Alla PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

via Umberto I 13, 73100 Lecce

protocollo@cert.provincia.le.it

ambiente@cert.provincia.le.it

All'attenzione del Responsabile del Procedimento

**Al Dirig. Dipart. Qualità urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio della
Regione Puglia – Sezione Autorizzazione ambientali - BARI**

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Al Dirig. Dipart. Qualità urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio della
Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche - BARI**

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Al Dirig. Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia - BARI

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Assessore all'Ambiente della Regione Puglia - BARI

assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Commissario AGER della Regione Puglia - BARI

protocollo@pec.ager.puglia

AI COMUNE DI TAURISANO

comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it

All'ARPA Puglia DAP Lecce

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Procedimento V.I.A. ed A.U. ditta A. Tarantino srl del PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI IN TAURISANO LOCALITA' "MARASCULE". Osservazioni di Italia Nostra.

La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce quale portatrice di interessi diffusi concernenti le tematiche della tutela del territorio e delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, con la presente DICHIARA di intervenire nel procedimento ai sensi dell'art.9 della legge n.241/1990 e, per l'effetto (rammentando che l'art.10 della citata legge n.241/1990 stabilisce che le amministrazioni hanno l'obbligo di valutare le memorie scritte

segue nota del 9.12.2020 - Procedimento V.I.A. ed A.U. ditta A. Tarantino srl del PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI IN TAURISANO LOCALITA' "MARASCULE". Osservazioni di Italia Nostra.

presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento) CHIEDE che le seguenti osservazioni siano verbalizzate e valutate dalle amministrazioni interessate, per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito della Conferenza dei servizi convocata per il giorno 10.12.2020.

Preliminarmente si intende specificare che, secondo una condivisa linea giurisprudenziale, la partecipazione delle associazioni ad un procedimento amministrativo svolge un duplice aspetto, quello "difensivo" e quello "collaborativo".

Sotto il primo aspetto, le associazioni hanno la facoltà di rappresentare nell'ambito del procedimento gli interessi che potrebbero addurre ad un successivo ed eventuale processo amministrativo, civile o penale; il confronto ed il contraddittorio in sede di Conferenza dei Servizi potrebbe contribuire ad evitare un suo trasferimento in sede giudiziaria, con indubbi benefici in termini di deflazione del contenzioso.

Per il secondo aspetto, le informazioni apportate nel procedimento dalle associazioni possono rivelarsi utili per l'istruttoria amministrativa, agevolandone la completezza e la migliore definizione dei procedimenti.

Per l'orientamento seguito dalla Provincia di Lecce in vari procedimenti autorizzativi in questi ultimi anni (in cui - di fatto - si è esclusa la partecipazione negando la trasmissione di atti e l'intervento attivo alle conferenze dei servizi) questa Associazione ritiene di esprimere il proprio disappunto e l'auspicio che - a partire dalla Conferenza dei Servizi in oggetto - la partecipazione nelle diverse fasi del procedimento possa risultare rispondente ai concetti giurisprudenziali innanzi esposti.

Entrando nel merito dell'istanza in oggetto, la scrivente Associazione espone alle SS.LL. in indirizzo le osservazioni appresso riportate.

1. CARENZA NEL QUADRO PROGETTUALE: MANCATA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO

Da un esame del progetto - anche sommario - si rivela un'ambiguità di fondo (voluta o meno) che dovrebbe già di per sé comportare il diniego dell'autorizzazione richiesta.

Infatti, mentre la testata del progetto cita l'attività di "**recupero rifiuti inerti non pericolosi**", nel testo del progetto si ritrovano definizioni che nulla hanno a che fare con i "**rifiuti inerti**", cioè "**rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica, ... non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana**" (Decisione 2003/33/CE e Arpa Veneto, Glossario ambientale).

Ai sensi di detta Decisione, sono rifiuti inerti: vetro e materiali a base di vetro, mattoni, mattonelle e ceramiche, terra e rocce.

Sono invece da escludere dai rifiuti inerti tutti i materiali contenenti percentuali significative di altre sostanze come rifiuti di demolizioni edili NON SELEZIONATI PREVENTIVAMENTE, metalli, plastica, sostanze organiche, gomma, conglomerato bituminoso, legno e altri.

segue nota del 9.12.2020 - Procedimento V.I.A. ed A.U. ditta A. Tarantino srl del PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI IN TAURISANO LOCALITA' "MARASCULE". Osservazioni di Italia Nostra.

In tal senso non sono certamente da includere tra i rifiuti inerti una serie di rifiuti il cui trattamento è pure previsto nell'impianto; vedasi ad esempio (Relazione Tecnica, pag. 26) le miscele bituminose, metalli, cavi, terreno **PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI**.

Risulta poi da dimostrare, e ciò costituisce una criticità sostanziale dell'impianto, che il processo produttivo possa trattare senza ulteriori processi materiali di indubbia nocività come quelli con i seguenti Codici CER (Relazione Tecnica, pag. 32):

- 01: rifiuti derivanti ... dal trattamento fisico e chimico di minerali;
- 01.04: rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi;
- 10: rifiuti provenienti da processi termici;
- 17.03: miscele bitumose ...;
- 17..5: rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (**compreso il terreno proveniente da siti contaminati**);
- 17.09.04: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01-02-03 (quindi non ben caratterizzati), che da soli incidono per ben 50.000 tonnellate all'anno.

Desti tra l'altro inquietudine, tra l'altro, la disinvoltura con cui nella relazione vengono citati, tra i prodotti da trattare, i terreni "*provenienti da siti contaminati*", senza specificare il tipo di contaminazione, includendoli - evidentemente in modo erroneo e fuorviante - tra i "*rifiuti inerti*". La proposta di progetto infatti risulta palesemente equivocare su questo, evidentemente allo scopo di minimizzare l'indubbio impatto ambientale di alcuni materiali nocivi come sopra citato, come si può rilevare pag. 26 della stessa Relazione Tecnica che parla di un'attività di "*trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi*".

Da verificare inoltre è l'aspetto relativo alle superfici destinate allo stoccaggio dei rifiuti in entrata, nel caso non risultino sufficienti al deposito delle quantità previste nella relazione tecnica.

2. ERRATA E CARENTE ANALISI DEL QUADRO PROGRAMMATICO

Appare grave ed emblematica dell'accuratezza del progetto che in esso venga citata un **versione superata** del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGRS, Deliberazione Giunta Regionale n. 2668/2009, Allegato B, pag. 4), mentre **viene ignorata la versione aggiornata dello stesso Piano**, cioè il testo coordinato approvato con DGR n. 1023 del 19.05.2015 (BURP n. 83 del 16.06.2015).

Ciò comporta che siano state evidentemente disattese diverse prescrizioni ivi contenute, come appresso specificato, comprese le indicazioni sulla localizzazione degli impianti esistenti e quindi la eventuale necessità di localizzare nuovi impianti; ciò motiverebbe di per sé una immediata valutazione negativa del progetto, risultando gravemente carente un aspetto fondamentale della procedura di V.I.A., quale appunto è l'aspetto programmatico.

3. MISCELAZIONE DI RIFIUTI DI NATURA DIVERSA

L'art. 14.1 del PRGRS "Criteri di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali" (BURP n. 83 del 16.06.2015, pag. 23918) stabilisce che "*ogni singolo impianto deve soddisfare uno specifico fabbisogno di smaltimento/recupero/riuso, con riferimento a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare.*" Ciò è in linea con gli indirizzi delle normative europea, nazionale e regionale vigente, che impongono un "governo" nella gestione dei rifiuti che

segue nota del 9.12.2020 - Procedimento V.I.A. ed A.U. ditta A. Tarantino srl del PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI IN TAURISANO LOCALITA' "MARASCULE". Osservazioni di Italia Nostra.

si deve basare appunto sulla programmazione degli impianti necessari per smaltire le singole e specifiche tipologie di rifiuto, nonché sulla tracciabilità dei rifiuti stessi.

Nella fattispecie il materiale in ingresso, in contrasto con quanto asserito nel progetto, non è costituito solo da "rifiuti inerti", ma anche da "rifiuti speciali" che nella Relazione vengono definiti "non pericolosi". Quest'ultima classificazione, per inciso, richiede estrema cautela nella gestione, in quanto spesso basata su dichiarazioni di parte e prive di un controllo da parte di un organismo pubblico indipendente.

In ogni caso, appare alquanto indefinita, nel processo produttivo descritto, la modalità con cui tali rifiuti speciali (catrame, gomma, metalli, ecc.) vengono separati dai rifiuti inerti. La Relazione Tecnica cita un "primo" ed un "secondo controllo di qualità" per l'ammissibilità nell'impianto e per "evitare eventuali materiali inquinanti", ma non specifica quale processo o tecnologia sia applicata. **Esiste quindi la probabilità reale che i rifiuti in ingresso finiscano, senza preventive operazioni di selezioni, in una frantumazione cumulativa (in un impianto esistente o in un gruppo mobile), per cui, nonostante le successive selezioni (deferrizzazione, vagliatura, selezione), si potrà ottenere in definitiva, non un "rifiuto inerte" riutilizzabile, ma un "rifiuto speciale" da avviare a discarica idonea o a smaltimenti autorizzati. Avremmo cioè, invece che un impianto di recupero, un "impianto di produzione di rifiuti speciali".**

4. CONFORMITA' URBANISTICA

La zona su cui insiste l'insediamento è tipizzata nel PUG di Taurisano come "Zona E5 – AGRICOLA DI BONIFICA E DI RECUPERO E PER ATTIVITA' ESTRATTIVA". Tale zona comprende "le aree del territorio agricolo comunale da destinare alla espansione delle attività estrattive e quelle prevalentemente sottoposte a vincolo idrogeologico, già interessate da attività estrattive in gran parte dismesse ...". **Gli interventi sono indirizzati al recupero della destinazione produttiva agricola attraverso opere di bonifica e di ripristino ambientale ..."**

L'attività proposta, non rientrando né in nuove attività estrattive, né tantomeno essendo indirizzato al recupero della destinazione agricola, appare in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del PUG vigente. **Appare singolare - tra l'altro - che di questa presunta compatibilità urbanistica non si dia alcuna argomentazione a supporto nella Relazione Tecnica di progetto, pur essendo tutt'altro che scontata.**

La zona inoltre ricade nella perimetrazione dell'area gravata da vincolo idrogeologico.

A pag.7 dell'elaborato "All.A-Relazione tecnica" si legge che "L'impianto in oggetto ricade nel complesso di una cava, di seguito indicata come cava sita in località "Marasculè". La cava in oggetto ha un'estensione operativa pari ad Ha 9.81.13, di cui Ha 5.64.40 come pertinenza di cava e Ha 4.16.73 da destinare all'attività estrattiva (...). L'impianto sarà ubicato nella particella di estensione pari a Ha 2.42.73 e distinta nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Taurisano al foglio di mappa n. 22 particella 442."; ma negli elaborati planimetrici non si riscontra una perimetrazione dell'ubicazione dell'impianto (con esplicita legenda) limitata alla particella 442 come indicato nella Relazione tecnica.

Invece, negli elaborati planimetrici la particella 442 risulta ricadere all'interno di una perimetrazione delineata in colore azzurro (definita in legenda "Pertinenza di cava") che comprende, oltre alla particella catastale 442 (foglio 22) anche le particelle 97, 98, 115(parte), 122(parte), 192, 443 e le particelle 34, 54 e 66 (foglio 23).

segue nota del 9.12.2020 - Procedimento V.I.A. ed A.U. ditta A. Tarantino srl del PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI IN TAURISANO LOCALITA' "MARASCULE". Osservazioni di Italia Nostra.

Inoltre tale ampia area perimetrata in colore azzurro risulta affiancata sui lati ovest ed est da due aree perimetrata in colore rosso che in legenda sono definite "CAVA AUTORIZZATA (in attività con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 08/06/2017)".

Pertanto, poichè l'area ove si chiede di ubicare l'attività in oggetto risulta già essere adibita all'esercizio (attivo ed operativo) di una cava di estrazione di materiale tufaceo ed in ragione della sua tipizzazione urbanistica gravata da vincolo idrogeologico, l'intervento proposto non risulterebbe idoneo a consentire un'adeguata tutela del territorio nei suoi diversi aspetti anche paesaggistico.

Inoltre l'intervento proposto, pur prevedendo una recinzione dell'area destinata al recupero dei rifiuti, non potrà evitare che possano esserci interferenze con l'attività estrattiva che viene svolta dal soggetto proponente visto che verranno utilizzati gli stessi uffici e gli stessi beni strumentali.

A tal fine è opportuno verificare se nell'area di insediamento dell'impianto insiste un decreto di coltivazione e - pertanto - risulterebbe necessario verificare se per tale intervento sia stato interessato l'Ufficio minerario della Regione nonchè con eventuali vincoli da "uso civico validato", per cui l'intervento andrebbe sottoposto a validazione da parte dell'Ufficio regionale competente.

5. DIFFORMITA' DALL'ART. 182-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS 152/2006: PRINCIPI DI AUTOSUFFICIENZA E DI PROSSIMITA'

La norma suddetta prevede: "Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare **l'autosufficienza nello smaltimento** dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati **in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta**, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei per garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Tali finalità, riprese anche dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) vigente (vedi Paragrafo "Criteri seguiti nell'elaborazione sistematica del presente documento", BURP n. 83 del 16.06.2015, pag. 23818) sono state ignorate, in quanto:

- a) **nel progetto non si fa alcun riferimento alla rete integrata ed adeguata di impianti finalizzata agli obiettivi prima esposti;**
- b) **non si fa alcun riferimento alla provenienza delle varie tipologie di rifiuti in ingresso;**
- c) **si rischia di favorire l'importazione di rifiuti speciali da altre regioni, ignorando la necessità di smaltire prioritariamente quelli prodotti in aree più vicine.**

6. DIFFORMITA' DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (PRGRS): PROCEDURE DI LOCALIZZAZIONE

Con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti del 28.12.2006 n. 246 la Regione Puglia ha introdotto, in attuazione dell'art. 7 della Direttiva 2006/12/CE (abrogata dal 2010

segue nota del 9.12.2020 - Procedimento V.I.A. ed A.U. ditta A. Tarantino srl del PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI IN TAURISANO LOCALITA' "MARASCULE". Osservazioni di Italia Nostra.

dalla Direttiva 2008/98/CE, modificata a sua volta dalla Direttiva 2018/851/CE) ed in conformità al D.Lgs 152/2006, il "Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi in Puglia", di seguito denominato PRGRS.

Il Piano è stato successivamente aggiornato con DGR 28.12.2009 n. 2668 (BURP n. 16 del 26.01.2010) e con DGR n. 819 del 23.04.2015; il testo coordinato è stato approvato con DGR n. 1023 del 19.05.2015 (BURP n. 83 del 16.06.2015); lo stesso Piano, nelle varie versioni, fornisce il quadro complessivo della gestione dei rifiuti speciali in Puglia e riporta gli indirizzi ed i criteri per una corretta pianificazione. Esso si ispira, come prima riportato, a due obiettivi fondamentali (vedasi PRGRS 2009, BURP n. 16 del 26.01.2010, pag. 2448 e PRGRS 2015, BURP n. 83 del 16.06.2015, pag. 23819):

- a) obiettivo della **autosufficienza impiantistica nello smaltimento** e nel recupero a livello regionale, contribuendo così a tale obiettivo su scala nazionale;
- b) obiettivo della **vicinanza dello smaltimento al luogo di produzione e la limitazione della movimentazione dei rifiuti** avviati allo smaltimento.

In tale prospettiva, per quanto attiene il ruolo dei singoli enti coinvolti, vengono assegnate alle Province le competenze di **"individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti"**, quelle di monitoraggio e quelle di **"autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con conseguente esercizio dei poteri di diffida, sospensione, revoca e autotutela inerente lo svolgimento dell'autorità autorizzata"**.

Qualora tali rilievi siano confermati, **ciò comporterebbe una sostanziale difformità del progetto rispetto ai criteri di localizzazione previsti nel PRGRS, ed in particolare della procedura di localizzazione delle macro-aree entro cui individuare i siti dell'impianto, nonché dei principi di autosufficienza impiantistica e di minimizzazione dei trasporti che sono alla base del Piano.**

Ciò costituisce una difformità difficilmente sanabile, in quanto una eventuale autorizzazione in assenza del rispetto di detta procedura sarebbe in contrasto con basilari principi di corretta pianificazione, nonché con elementari garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di minimizzazione degli impatti.

7. DIFFORMITA' DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (PRGRS): DISTANZE DI SICUREZZA

Il PRGRS 2015 prescrive, ai fini della tutela della popolazione, delle distanze di sicurezza minime da rispettare, con criterio "escludente":

- a) distanza minima da centri e nuclei abitati;
- b) distanza minima da siti sensibili (scuole, strutture sanitarie ecc.).

Tali distanze minime devono essere individuate in sede di autorizzazione, nell'ambito di "macroaree" potenzialmente idonee definite dalla Provincia, previo studio climatologico e meteorologico del contesto territoriale.

Appare evidente, pur se per motivi non tutti imputabili alla ditta proponente, che tali distanze di sicurezza non solo non siano verificate, ma non siano state definite, considerando anche che l'area abitata del Comune di Acquarica-Presicce dista dal sito 1,3 km (Relazione Tecnica, pag. 10); ciò comporterebbe un'inaccettabile elusione delle corrette procedure previste per la localizzazione, le sole che possono garantire le misure a tutela della salute pubblica e degli interessi generali.

segue nota del 9.12.2020 - Procedimento V.I.A. ed A.U. ditta A. Tarantino srl del PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI IN TAURISANO LOCALITA' "MARASCULE". Osservazioni di Italia Nostra.

8. DIFFORMITA' DALLE CORRETTE TECNOLOGIE DI SETTORE

In considerazione dell'elevato volume dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in Italia (circa 50 milioni di tonnellate annue, il 40% dei rifiuti speciali), il Documento ISPRA n. 89/16-CF contiene alcune linee guida per la loro corretta gestione, che appaiono disattese nel progetto in esame:

- non è possibile procedere ad un corretto trattamento di tali rifiuti se non si attuano **"demolizioni selettive"**, che puntino a ridurre a monte i quantitativi di rifiuti e favorire la separazione e conseguente recupero delle frazioni separate; in assenza di tali accorgimenti, che si devono riflettere in adeguati protocolli di accettazione in ingresso previsti in sede di progetto, l'impianto è destinato a produrre un rifiuto indistinto ricco di componenti estranei, non inerti e/o nocivi, di cui sarà impossibile il recupero e che renderà il prodotto in uscita ancora un rifiuto speciale;
- le caratteristiche dei **"prodotti di recupero"** devono essere conformi alle norme UNI aggiornate.

La Legge Regionale n. 6 del 12.06.2006 riprende in parte queste prescrizioni allorchè prevede (art. 3) di:

- favorire la demolizione selettiva degli edifici e la **conseguente divisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee**;
- conferire i rifiuti inerti **presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio regionale e regolarmente autorizzati**;
- il conferimento in discarica deve avvenire solo nei casi in cui non risulti possibile una delle operazioni di recupero e riutilizzo.

Tali prescrizioni, per motivi attinenti in parte a carenze strutturali della filiera pugliese dei rifiuti da costruzioni/demolizioni ed in parte per limiti tecnologici dell'impianto in esame, consistente sostanzialmente in trattamenti di triturazione e vagliatura, inidoneo quindi intrinsecamente a trattare una quantità così eterogenea di rifiuti senza una preventiva selezione a monte, risultano disattese, rendendo la proposta progettuale non idonea al trattamento proposto.

9. CONSIDERAZIONI FINALI

In relazione a quanto innanzi evidenziato circa le caratteristiche del progetto presentato ed il quadro programmatico locale, le normative che regolano il settore e i possibili impatti sugli aspetti che l'intervento andrà a determinare sul territorio e sulle risorse ambientali, risulta doveroso evidenziare che **la Relazione tecnica non evidenzia la presenza nel bacino territoriale interessato di altri impianti di recupero di rifiuti inerti** (considerati di pubblica utilità) della stessa tipologia, che invece esistono ed operano da alcuni anni e che, alla luce della loro capacità di trattamento, sono in grado di soddisfare ampiamente il fabbisogno provinciale. Da una indagine conoscitiva diretta ed indiretta risulta che al momento tali impianti non sono utilizzati nel pieno delle loro potenzialità.

Un ultimo aspetto che nella Relazione tecnica non risulta adeguatamente analizzato è quello relativo all'**impatto che i veicoli che saranno impegnati - in entrata e uscita - sulla rete viaria pubblica esistente (S.P. n. 360 a singola corsia di percorrenza) già oggi gravata da un notevole traffico** veicolare e di mezzi derivante dallo spostamento di numerose utenze private e pubbliche

segue nota del 9.12.2020 - Procedimento V.I.A. ed A.U. ditta A. Tarantino srl del PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI IN TAURISANO LOCALITA' "MARASCULE". Osservazioni di Italia Nostra.

derivante dal collegamento che si svolge con diversi centri urbani, nonché per il transito di mezzi pesanti derivante dal trasporto di materiali da conferire stante la presenza di due cave (di cui un impianto di calcestruzzo a betonaggio) e due impianti di trattamento di rifiuti speciali.

Distinti saluti.

Marcello Seclì

Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento

